## **IPSOA** Quotidiano

CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI- 09 DICEMBRE 2015 ORE 11:59

# Convenzione Italia-Panama: ratifica imminente

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Nella seduta del 4 dicembre 2015, il Consiglio dei Ministri ha esaminato ed approvato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e Panama. Via libera del Consigli dei Ministri anche al disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. I due provvedimenti si inseriscono nel contesto dell'attività diretta ad ampliare le relazioni tra Paesi con l'obiettivo di estendere diritti ed obblighi reciproci di assistenza e cooperazione nei settori più rilevanti per gli investimenti transpazionali.

Con la ratifica ed esecuzione della **Convenzione contro le doppie imposizioni** tra **Italia** e **Panama** viene offerto agli operatori italiani e panamensi, impegnati in attività di business, rispettivamente, a Panama e in Italia, un valido strumento giuridico-economico di riferimento, in grado di accrescerne la competitività, nonché di agevolare gli scambi e le relazioni economiche tra i due Paesi.

Trasparenza e rispetto della legislazione sono alla base dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di **Armenia** sulla **cooperazione** e sulla **mutua assistenza** in materia **doganale**, sottoscritto il 6 marzo 2009.

In virtù dell'Accordo, gli Stati contraenti si impegnano, su richiesta o spontaneamente, alla reciproca assistenza e cooperazione, attraverso le rispettive Autorità competenti, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. È altresì previsto l'obbligo di una efficace azione di previsione, accertamento e repressione delle violazioni della legislazione doganale, a vantaggio di un trasparente interscambio commerciale tra i due Paesi.

Leggi anche "Convenzione Italia-Panama via libera dal Consiglio dei Ministri"

#### La Convenzione Italia - Panama contro le doppie imposizioni

Con l'introduzione di un sistema di regole (di natura pattizia) diretto a disciplinare la tassazione dei flussi di reddito transnazionale e a definire i criteri per eliminare la doppia imposizione, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Panama, sottoscritta il 30 dicembre 2010, mira a conferire maggiore certezza agli scambi tra i due Paesi.

L'entrata in vigore della Convenzione, oramai **imminente**, realizza **condizioni favorevoli** allo sviluppo degli investimenti esteri, tutelati dall'esistenza di un quadro coerente di norme convenzionali in materia tributaria, idoneo a garantire un regolato svolgimento delle operazioni transfrontaliere.

Per effetto della Convenzione, redatta sulla base del Modello OCSE, i due Stati si propongono di:

- rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche nel contesto di una maggiore cooperazione;
- assicurare che i vantaggi del trattato vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono gli obblighi fiscali.

Si illustrano di seguito alcune tra le disposizioni più rilevanti della Convenzione.

### Residenza delle persone giuridiche

Con riferimento alla residenza delle persone giuridiche, si rileva che ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 4 della Convenzione, quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, "the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to its place of effective management".

La disposizione ripropone la corrispondente contenuta nel Modello OCSE. In fase di applicazione, essa dovrebbe pertanto essere interpretata alla luce di quanto previsto ai paragrafi 24 ss. del Commentario OCSE, in merito ai criteri di individuazione della sede di direzione effettiva delle persone giuridiche.

#### Trattamento fiscale di dividendi, interessi e royalties

Ai sensi dell'art. 10, par. 1 della Convenzione, i **dividendi** sono assoggettati a **tassazione nello Stato del percipiente**. L'art. 10, par. 2 della Convenzione prevede che la ritenuta alla fonte applicabile ai dividendi non può eccedere:

- "a) il **5 per cento** dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi";
- b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi".

Come previsto dall'art. 11, par. 1 della Convenzione, gli **interessi** sono assoggettati a tassazione nello Stato del percipiente. L'art. 11, par. 2, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile agli interessi non può eccedere:

- "a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una banca;
- b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi".

Analogamente, in base all'art. 12, par. 1 della Convenzione, le **royalties** sono assoggettate a tassazione nello Stato del percipiente. L'art. 12, par. 2, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile alle royalties non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni.

#### Scambio di informazioni

Di particolare rilevanza, nel contesto internazionale attuale, è la disposizione sullo scambio di informazioni.

In linea con la formulazione di cui al par. 1 dell'art. 26 del Modello OCSE (versione del 2005), il par. 1 dell'art. 25 della Convenzione prevede:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le **informazioni prevedibilmente rilevanti** per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione [...]".

Il par. 4 dell'art. 26 del Modello OCSE è stato aggiunto nel 2005 al fine di disciplinare lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne. Prima dell'inserzione del par. 4, tale obbligo non era espressamente statuito nell'ambito dell'art. 26 del Modello OCSE, ma era evidenziato dalle prassi seguite dagli Stati membri, le quali mostravano che, nella fase di raccolta delle informazioni richieste da una parte convenzionale, gli Stati contraenti spesso utilizzavano gli strumenti d'ispezione o d'investigazione previsti dalle proprie leggi interne.

Il par. 5 dell'art. 26 è inteso invece ad assicurare che i limiti del par. 3 dell'art. 26 del Modello

OCSE non siano utilizzati per prevenire lo scambio di informazioni custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché le informazioni sugli assetti proprietari.

In linea con la formulazione di cui ai par. 4 e 5 dell'art. 26 del Modello OCSE, le omologhe disposizioni contenute nell'art. 25 della Convenzione prevedono:

"4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona".

L'art. 25 della Convenzione appare, pertanto, **strumento idoneo** per la disciplina dello scambio di informazioni tra i due Paesi. I paragrafi 4 e 5 dell'art. 25, così come redatti, sono **in linea con gli standards internazionali** in materia fissati dall'OCSE.



Copyright © - Riproduzione riservata